

D.Lgs. n. 81/2008



**Le novità introdotte al d.lgs. n. 81/2008 dalle
ultime norme in particolare dal d.lgs. 14
settembre 2015, n. 151.**

Articolo 3 comma 5 (Somministrazione di lavoro)

~~Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.~~

Comma abrogato dall'articolo 55 comma 1 lettera e) del **Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81** in vigore dal 25 giugno 2015.

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Capo IV (Somministrazione di lavoro)

Art. 33.

Forma del contratto di somministrazione

1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
 - c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Capo IV (Somministrazione di lavoro)

Art. 35.

*Tutela del lavoratore, esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarietà*

4. Il somministratore **informa** i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li **forma e addestra** all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al d.lgs. n. 81/2008. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Articolo 3 comma 8

Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di **lavoro accessorio**, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un **committente imprenditore o professionista**. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Articolo 3 comma 12-bis

Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, ~~dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese,~~ **dei soggetti che svolgono attività di volontariato** in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale,** nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.

Articolo 5 comma 1

Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:

- a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;
- b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Ministero dell'interno;
- d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- g) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Articolo 5 commi 4 e 5

4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 2 3, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale;

5. Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.

Articolo 6 comma 1

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della salute;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;
- g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;
- m) un rappresentante dell'ANMIL.

Articolo 6 comma 2

Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative **alle differenze di genere e a quelle relative** alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).

Articolo 6 comma 5

I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati le modalità e i termini per la designazione dei componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l), da parte delle relative organizzazioni;

Articolo 6 comma 8

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei *Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

La Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.

Articolo 6 comma 8

g) ~~discutere in ordine ai~~ *elaborare i* criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, *su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Articolo 6 comma 8

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.

La Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.

m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.

Interpello (Art. 12)

Chi può inoltrare un quesito:

- organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali
- enti pubblici nazionali
- regioni e le province autonome
- organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- consigli nazionali degli ordini o collegi professionali

Articolo 14 comma 4

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza *del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* di cui al comma 1:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a ~~1.950~~ 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a ~~3.250~~ 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Articolo 14 comma 5

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

- a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a ~~3.250~~ 3.200 euro rispetto a quelle di cui al comma 6.

Articolo 14 comma 5-bis

Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

Articolo 28 comma 3-ter

Ai fini della valutazione di cui al comma 1 l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee) (*Organismi Paritetici*), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29 comma 6-quater

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati **strumenti di supporto** per la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (*Online Interactive Risk Assessment*)”;

Articolo 34

~~1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;~~

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

Articolo 53 comma 6

Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ~~al registro infortuni~~ ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015

Articolo 21, comma 4: A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni. (Obbligo abolito dal 23/12/2015)

Articolo 55 comma 6-bis

In caso di violazione delle disposizioni previste:

- ➔ dall'articolo 18, comma 1, lettera g) (*inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste*)
- ➔ dall'articolo 37:
 - comma 1 (*lavoratori*)
 - comma 7 (*dirigenti e preposti*)
 - comma 9 (*addetti emergenza e primo soccorso*)
 - comma 10 (*RLS*)

Articolo 55 comma 6-bis

Mancata visita medica periodica: Ammenda

Lavoratori	Sanzione (euro)
≤ 5	2.192,00 a 4.384,00 (1.096,00)
> 5	4.384,00 a 8.768,00 (2.192,00)
> 10	6.576,00 a 13.152,00 (3.288,00)

Mancata formazione: arresto da due a quattro mesi oppure

Lavoratori	Sanzione (euro)
≤ 5	1.315,20 a 5.699,20 (1.424,80)
> 5	2.630,40 a 11.398,40 (2.849,60)
> 10	3.945,60 a 17.097,60 (4.274,40)

Articolo 69 comma 1

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

Articolo 73-bis

(Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore)

1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.
3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 marzo 1974, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.

Articolo 87

- 1) al comma 2, lettera e), le parole: “80, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “80, comma 1”;
- 2) al comma 3, lettera d), le parole: “commi 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 3-bis”;
- 3) al comma 4, lettera b), le parole: “del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del comma 3”;
- 4) al comma 6, le parole: “ai luoghi” sono sostituite dalle seguenti: “alle attrezzature” e le parole: “è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea”;

Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 88 comma 2

~~g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'ALLEGATO XI;~~

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;

Lettera modificata dall'art. 16 della legge 29/07/2015 n. 115, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" (G.U. n.178 del 03/08/2015, entrata in vigore il 18/08/2015)

Articolo 98 comma 3

I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'*ALLEGATO XIV*.

L'allegato XIV è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.

Art. 190 comma 5-bis

L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento ~~a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla~~ **alle banche dati sul rumore approvate dalla** Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Art. 28

a) Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. ~~Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.~~ Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di fruizione del servizio di cui al secondo periodo.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Art. 53 comma 1

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata ~~da certificato medico~~ **dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.** ~~Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.~~

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Art. 53 comma 4

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico **trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni,** debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Art. 53 comma 5

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, ~~corredata da certificato medico~~ **corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio**, entro cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. ~~Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.~~

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Art. 53 comma 7

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore o all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, ~~che deve~~ **corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato** **trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore** dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo **o dalla struttura sanitaria competente al rilascio** sia nel territorio nazionale sia all'estero.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Art. 53 comma 8 e 9

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Art. 53 comma 10

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

L'art. 21, comma 2) ha disposto che le modifiche apportate al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal **22/03/2016**.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Art. 54 comma 1

Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro ~~che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni~~ **mortale o con prognosi superiore a trenta giorni.**

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Art. 54 comma 5

~~Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13~~

Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l'adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l'invio all'Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 con modalità telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

L'art. 21, comma 2) ha disposto che le modifiche apportate al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal **22/03/2016**.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Art. 56 comma 1

~~A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.~~ L'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

L'art. 21, comma 2) ha disposto che le modifiche apportate al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal **22/03/2016**.

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Art. 4 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Legge 20 maggio 1970, n. 300

Art. 4 Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.

La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 171 - Altre fattispecie.

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.

Conclusioni

Ora ci vuole l'impegno di tutti gli attori della sicurezza dalle istituzioni, che dovranno dare attuazione alle previsioni normative e fornire le indispensabili interpretazioni volte a garantire una uniforme applicazione normativa, agli organismi paritetici cui è affidato un importante ruolo di promozione dell'attività di formazione, a tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale cui spetta il compito di rispettare e far rispettare le norme sul luogo di lavoro.

L'intervento normativo non potrà da solo ridurre il fenomeno infortunistico ma dovrà essere accompagnato da quella cultura della sicurezza che quanto più rapidamente crescerà in tutti noi tanto più rapidamente si spera possa ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

“spesso non è necessario scoprire cose nuove ma vedere con occhi differenti ciò che già conosciamo”

A. Einstein

Grazie per l'attenzione

Antonella Milieni